



Consiglio Nazionale delle Ricerche

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE
Ufficio Gestione Risorse Umane
Dott. Pierluigi Raimondi

Oggetto: Anticipo del TFS/TFR ai sensi del DPCM n.51 del 22/04/2020, in attuazione dell'articolo 23, comma 7, del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e cessione del TFS.

Secondo le disposizioni di cui al DPCM n. 51/2020 ed all'Accordo quadro tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'Economia e Finanze, il Ministero della Pubblica amministrazione e l'Associazione Bancaria Italiana, approvato con decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19 agosto 2020, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche nonché il personale degli enti pubblici di ricerca possono chiedere l'anticipo del TFS/TFR, non ancora liquidato dall'ente erogatore, nel caso di accesso al pensionamento in "quota 100", ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legge n. 4/2019 convertito con la Legge n. 26/2019, e nel caso di accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito con la Legge n. 214/2011 "cosiddetta riforma Fornero".

Pertanto, stante l'attuale normativa in materia, l'anticipo del TFS/TFR è relativo alle seguenti casistiche:

- personale che cessi dal rapporto di lavoro per pensione di vecchiaia (limiti di età corrispondenti all'età anagrafica di 65 e/o 67 anni);
- personale che cessi dal rapporto di lavoro per pensione anticipata donne, con anzianità contributiva pari a 42 anni più un mese (41 anni, 10 mesi e 3 mesi di finestra);
- personale che cessi dal rapporto di lavoro per pensione anticipata uomini, con anzianità contributiva pari a 43 anni più un mese (42 anni, 10 mesi e 3 mesi di finestra) e con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi della delibera CNR n. 81/2016 e la n. 3/2017.

Sono esclusi dall'anticipo del TFS/TFR, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legge n. 4/2019, coloro che cessano dal servizio per:

- Dimissioni volontarie;
 - o Opzione donna;
 - o A.p.e. (assegno di accompagnamento alla pensione) sociale;
- Scadenza contratto;
- Cessione del contratto per mobilità ad altra amministrazione;

Si fa presente che, l'importo massimo dell'anticipo del TFS/TFR è pari a Euro 45.000 (quarantacinquemila), definito dall'articolo 23, comma 5, del Decreto Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019 e dall'Accordo Quadro predisposto ai sensi dell'art. 15 del suddetto D.P.C.M. n. 51/2020, ed il relativo ammontare richiesto, quale importo anticipato come TFS/TFR, dovrà essere rimborsato dall'ente erogatore - CNR - alla banca entro tre mesi dalla maturazione del diritto al pagamento della prima rata o dell'importo in unica soluzione del TFS/TFR ed entro i trenta giorni successivi al pagamento delle rate conseguenti.

La normativa prevede che il richiedente, nella sua qualità di dipendente dell'Ente, presenti al CNR, in qualità di ente erogatore, la domanda di certificazione del diritto all'anticipo del TFS/TFR e che il CNR, a seguito della già effettuata registrazione al portale "lavoropubblico.gov", comunichi al dipendente entro novanta giorni dalla ricezione della domanda summenzionata, quanto segue:

- a) certificazione del diritto al TFS/TFR e del relativo ammontare complessivo;

b) eventuale rigetto della domanda di certificazione, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti di accesso all'anticipo TFS/TFR ai sensi della normativa vigente;

c) indicazione dell'indirizzo PEC dell'ente erogatore al quale recapitare le comunicazioni.

Pertanto, il CNR, così come tutte le pubbliche amministrazioni che erogano direttamente il TFS/TFR ai sensi della Legge n. 70/1975, ha l'obbligo di comunicare, anche mediante procedure telematiche, la modalità di presentazione della domanda di certificazione e della modulistica.

Con l'obiettivo di supportare i dipendenti del CNR tutte le informazioni necessarie per il rilascio della certificazione sono riportate nel modello di richiesta ([All. 1](#)).

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi documentali, tutte le domande dovranno pervenire tramite il protocollo generale del CNR: protocollo-ammcen@pec.cnr.it.

Il CNR, per il tramite dell'Ufficio Gestione delle Risorse Umane, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda dovrà:

1) RILASCIARE LA SEGUENTI CERTIFICAZIONI AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO:

- ✓ Certificazione di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) del D.P.C.M. n. 51/2020 del diritto a TFS/TFR, contenente: l'importo complessivo maturato, il piano di erogazione delle singole rate, la data di riconoscimento del singolo importo annuale o dell'unico importo da corrispondere e le informazioni collegate a precedenti operazioni di cessione del trattamento (ai sensi dell'articolo 23 del D.L. 4/2019) e la conseguente certificazione del diritto a TFS/TFR;
- ✓ Certificazione di cui all'art. 5, comma 3 del D.P.C.M. n. 51/2020 (rivolta ai dimissionari per quota 100), contenente: l'importo complessivo maturato, il piano di erogazione delle singole rate, la data di riconoscimento del singolo importo annuale o dell'unico importo da corrispondere e le informazioni collegate a precedenti operazioni di cessione del trattamento (ai sensi dell'articolo 23 del D.L. 4/2019) e la certificazione della data di riconoscimento del TFS/TFR tenuto conto del momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e la conseguente certificazione del diritto a TFS/TFR.

Il dipendente che cessa per dimissioni per quota 100 deve richiedere e ricevere una dichiarazione rivolta a:

- ✓ Certificazione del diritto all'anticipo;
- ✓ Certificazione del finanziamento per l'anticipo TFS/TFR;

Le certificazioni di cui in precedenza terranno conto di tutti gli aumenti determinati e programmati dall'adeguamento della speranza di vita *tempo per tempo vigenti* (ad oggi fissata al 31/12/2022).

E' previsto che la banca possa restituire al soggetto che ha ottenuto il finanziamento gli interessi che non sono maturati relativi all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento in base agli incrementi della speranza di vita.

2) EVENTUALE RIGETTO DELLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE:

- ✓ Il CNR dovrà indicare la motivazione del rigetto, qualora si accerti l'insussistenza del diritto all'accesso all'istituto dell'anticipo ai sensi del Decreto Legge n.4 del 2019 e della Legge n. 26 del 2019 di conversione con modificazioni del D.P.C.M. n. 51 del 22 aprile 2020;
- ✓ Motivi di esclusione:
 - o Non essere cessati dal servizio per quiescenza;
 - o Essere cessati dal servizio per dimissioni volontarie;
 - o Essere cessati dal servizio per scadenza contratto;
 - o Essere cessati dal servizio per cessione del contratto di lavoro per mobilità;
 - o Accesso al sistema pensionistico per opzione donna;
 - o Accesso al sistema pensionistico per Ape Sociale;
 - o Presentare la domanda di certificazione in prossimità della liquidazione del trattamento da parte del CNR (5 mesi);

Successivamente, il dipendente richiedente, a seguito della certificazione ricevuta dal CNR, dovrà presentare la domanda di anticipo del TFS/TFR alla banca, secondo lo schema previsto dall'Accordo Quadro ed allegato alla presente circolare (All.2 e suoi ulteriori allegati), corredata da:

- ✓ certificazione del diritto al TFS/TFR rilasciata dal CNR;
- ✓ proposta di contratto di anticipo TFS/TFR debitamente sottoscritta dallo stesso richiedente in base allo schema previsto dall'Accordo Quadro;
- ✓ dichiarazione sullo stato di famiglia e, in caso di separazione o divorzio, l'indicazione dell'eventuale importo dell'assegno previsto per l'ex coniuge in base allo schema previsto dall'Accordo Quadro;
- ✓ Indicazione dell'IBAN del richiedente.

La banca, acquisita la documentazione anzidetta e verificata l'insussistenza di cause ostative all'erogazione, comunica al CNR e al richiedente l'accettazione della proposta di contratto di anticipo TFS/TFR, condizionata al ricevimento della comunicazione del CNR, da inviare entro trenta giorni dalla notifica della banca, di presa d'atto dell'avvenuta conclusione del contratto.

3) L'iter bancario si conclude favorevolmente, ovvero, la banca segnala le seguenti cause ostative:

- ✓ La banca è impossibilitata ad ottenere la cessione del TFS/TFR - cessione *pro-solvendo* nella misura e per il valore indicato nella richiesta di anticipo per variazioni intervenute dell'ammontare dell'importo reso disponibile dal CNR a seguito di operazioni che si sono concretizzate successivamente al rilascio della dichiarazione;
- ✓ Il richiedente è registrato negli archivi della Centrale rischi della Banca d'Italia o in altri sistemi di informazione creditizia per effetto di debiti scaduti o sconfinati;
- ✓ Il TFS/TFR è totalmente o parzialmente indisponibile a seguito di assegnazione dello stesso all'ex coniuge per separazione o divorzio;
- ✓ L'impossibilità di perfezionamento dell'operazione creditizia secondo la normativa vigente.

Le somme oggetto della proposta di prestito, fino alla conclusione dell'iter, sono somme a destinazione vincolata a titolo di anticipo TFS/TFR. E' fatto divieto di accettare ulteriori cessioni fino a concorrenza dell'ammontare dell'importo oggetto dell'anticipo.

Il perfezionamento del procedimento si conclude con la presa d'atto del CNR. L'Ente, prima della conclusione dell'iter, si impegna a versare le somme concordate alla banca e verifica che gli importi oggetto del contratto (tra dipendente cessato e banca) siano corretti e verifica, inoltre, che non siano incorsi eventuali ulteriori motivi ostativi per ritenute che incidono sugli importi oggetto di liquidazione. In tal caso, la proposta decade e deve essere presentata una nuova richiesta di certificazione di anticipo TFS/TFR e nuova proposta di prestito.

La normativa prevede che il CNR, nei trenta giorni suddetti, effettui le necessarie verifiche e acquisisca la conferma del Fondo di Garanzia, costituito ai sensi dell'art. 9 del DPCM n. 51/2020, in base alle istruzioni impartite dalle circolari Inps n. 130 e n. 131 del 17/11/2020.

Il Fondo di Garanzia è deputato alla copertura del rischio di credito dei finanziamenti concessi ed erogati dalla Banca e copre l'80% dell'importo dell'anticipo TFS/TFR, garanzia comunque subordinata all'avvenuto pagamento della commissione di accesso al Fondo da parte delle banche (pari allo 0,01 per cento dell'importo dell'anticipo TFS/TFR).

La possibilità di avvalersi del Fondo di Garanzia è quindi subordinata al versamento della commissione di accesso, il citato 0,01 per cento è suscettibile di adeguamenti su proposta del gestore, mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in funzione delle variazioni dei criteri di mercato.

La gestione di tale Fondo di Garanzia è stata affidata all'INPS, come da delibera del proprio consiglio di Amministrazione e da apposita convenzione stipulata il 28/10/2020 fra la banca e i Ministeri competenti, che assicura la piena agibilità a garanzia dell'anticipo. Il Fondo di Garanzia è dotato di piena autonomia rispetto ai fondi del gestore (INPS) e la sua copertura è nel limite delle risorse assegnate fino ad esaurimento dello stesso. Per tale gestione è autorizzata l'istituzione di un conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore del fondo.

La dotazione iniziale del Fondo è pari a 75 milioni di euro e si incrementa per effetto dei versamenti della commissione di accesso al fondo stesso.

Successivamente la banca provvede all'accredito dell'importo erogato, sul conto corrente indicato dal richiedente nella domanda di anticipo TFS/TFR, entro quindici giorni dalla data di efficacia del contratto, corrispondente alla data di accettazione della proposta di contratto da parte della banca stessa.

Si fa presente che l'Accordo Quadro, di cui all'articolo 15 del citato D.P.C.M. n. 51/2020, definisce, all'articolo 4 il tasso di interesse da corrispondere sull'anticipo TFS/TFR, che è determinato alla data di presentazione della domanda e pari al rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,40%.

4) Costo dell'operazione per il dipendente cessato e richiedente:

- ✓ Tasso di interesse determinato dal rendistato maggiorato dall'incremento dello 0,40% dello stesso (art. 4 dell'Accordo Quadro);
- ✓ Indennizzo in favore della banca in caso in cui si dia luogo all'estinzione anticipata (art. 6 dell'accordo quadro).
- ✓ Non sono previste commissioni.

5) Modalità di rimborso:

Le banche invieranno al CNR i contratti di cessione - pro solvendo dell'importo anticipato. Alle date stabilite previste per il pagamento delle singole rate, il CNR verserà alla banca, entro i tre mesi dalla data dichiarata di erogazione della prima rata ed entro i trenta giorni successivi alla scadenza prevista per le rate successive, fino a concorrenza dell'importo avuto a titolo di anticipo. In caso di ritardo nel rimborso è previsto l'applicazione di un interesse giornaliero a capitalizzazione semplice secondo il tasso legale in vigore.

Gli importi dei prestiti saranno oggetto di Certificazione Unica al dipendente beneficiario dell'anticipo. Il pagamento dovrà essere effettuato al beneficiario del prestito con delega alla banca erogatrice.

Qualora venga accertata l'impossibilità del mancato rientro da parte della banca, dell'importo anticipato da parte dell'ente erogatore del TFS/TFR, entra in funzione il fondo di garanzia dell'importo anticipato dal CNR. La notifica al gestore del fondo verrà effettuata dalla banca, decorsi trenta giorni dall'inadempimento del versamento dell'importo dovuto (anche parzialmente). Le banche, decorsi nove mesi dalla notifica di cui in precedenza per il recupero del credito, sono soggette all'istituto giuridico della decadenza. Quest'azione determina la surroga del fondo alla banca ai fini del rimborso. Il ricorso a tale garanzia viene meno o diviene inefficace nel caso in cui sia stata concessa su dati e notizie mendaci.

L'attività del fondo di garanzia è assistita anche dalla garanzia dello Stato e trova applicazione in caso di inadempimento del fondo stesso che ne è garante sia per un inadempimento totale che per un inadempimento parziale. La richiesta, decorsi sessanta giorni dall'inadempimento, dovrà essere indirizzata al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si ritiene altresì importante evidenziare che il soggetto finanziato può presentare domanda di estinzione totale o parziale dell'anticipo TFS/TFR alla banca, con oneri a proprio carico e, in tal caso, la banca provvede a comunicare entro quindici giorni lavorativi al soggetto finanziato l'importo comprensivo di quota capitale e quota interessi da restituire in cui è ricompreso l'indennizzo riconosciuto alla banca stessa.

Contestualmente al perfezionamento dell'operazione di estinzione dell'anticipo TFS/TFR, con il pagamento dell'importo dovuto da parte del soggetto finanziato, la banca comunica al CNR l'avvenuta estinzione totale o parziale dell'anticipo del TFS/TFR.

Le banche che aderiscono all'Accordo Quadro in materia di anticipo di TFS/TFR ne danno comunicazione mediante registrazione sull'apposito portale del Ministero della Pubblica Amministrazione alla sezione dedicata alle banche aderenti (art. 8 Accordo Quadro). L'eventuale recesso delle banche dall'Accordo Quadro non ha alcun effetto sul contratto di anticipo in quanto è prevista la possibilità della cessione dei finanziamenti di anticipo TFS/TFR totalmente o del proprio gruppo o in favore di istituzioni finanziarie nazionali o internazionali conservando tutte le garanzie originarie (art. 7 Accordo Quadro).

Il trattamento dei dati personali necessari all'attuazione del contenuto dell'art. 23 del D.L. 4/2019 convertito con modifiche dalla L. 26/2019 devono attuarsi nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento generale UE sulla protezione dei dati n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.

CESSIONE DEL TFS

Corre l'obbligo all'Ufficio Gestione delle Risorse Umane di evidenziare, anche in questa sede, che oltre a quanto in precedenza evidenziato in materia di TFS/TFR, ai sensi del DPCM n.51 del 22/04/2020, in attuazione dell'articolo 23, comma 7, del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, permane vigente la facoltà rivolta al personale cessato di avvalersi dell'istituto della "cessione del TFS" introdotto con D.P.R. n. 180/1950 (modificato dal comma 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10 le cui istruzioni operative sono demandate alla circolare INPDAP 12/2011).

Tale istituto è rivolto esclusivamente al personale che si trova in totale regime di TFS. Il dipendente cessato dal servizio per quiescenza deve essere in possesso della certificazione del CNR. Il contratto *pro-solvendo* stipulato con la banca (non esiste allo stato attuale un elenco di istituti bancari vincolato) può riguardare l'intero importo maturato e può essere formalizzato anche dopo aver percepito la prima rata o le prime due rate per l'importo residuale ancora da erogare. I tassi di interessi applicati dalle banche sono quelli di mercato. Il contratto stipulato con la banca si formalizza mediante la sottoscrizione per presa d'atto del CNR. In fase di corresponsione del pagamento si avrà la liquidazione e certificazione del pagamento in capo all'ex dipendente con pagamento tramite delega alla banca.

Referenti dell'Ufficio Gestione delle Risorse Umane:

- ✓ Responsabile: Dott.sa Antonietta Molle
- ✓ Addetto: Sig. Valerio Di Carlo
- ✓ Numero tel. 06-49933775 (è attiva la deviazione di chiamata nei giorni in lavoro agile)
- ✓ Email: antonietta.molle@cnr.it - valerio.dicarlo@cnr.it
- ✓ Segreteria UGRU
- ✓ Paola Ceripa
- ✓ Numero tel. 06-49933386 (è attiva la deviazione di chiamata nei giorni in lavoro agile)
- ✓ Email: segreteriaugru@cnr.it

Allegati:

- Modello di richiesta della certificazione indirizzata al CNR (All.1);
- ACCORDO QUADRO in materia di anticipo TFS/TFR con modelli allegati (All.2 e suoi ulteriori allegati);
- Informativa sul trattamento dei dati (All. 3)

IL DIRIGENTE